

Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici

Via Bragarina 24/A - 19126 La Spezia

Cell. 349 3564409 - 338 5032747

mailto : info@angsalaspezia.it

sito web : www.angsalaspezia.it

Pagina sociale facebook [angsa la spezia](https://www.facebook.com/angsa-la-spezia)

Twittwr : [Angsa La Spezia](https://twitter.com/Angsa-La-Spezia)

You tube : [angsa la spezia](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Iscriz. Reg. SN-SP-011-2010

CF. 91073840117



Verbale Assemblea Straordinaria 31 Maggio 2019

Sono presenti i soci di cui all'allegato

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione Statuto per Modifiche legge Terzo Settore per adeguamenti D.lgs 117/17

Di seguito i punti affrontati:

Punto 1 all'ordine del giorno

L'Assemblea **APPROVA** le modifiche apportate allo Statuto e dettagliate dal Presidente.

Non essendoci più punti all'ordine del giorno, l'Assemblea Straordinaria termina alle ore 22:00

IL SEGRETARIO
Elena Zambelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 28-10-2019
N. 3043 SERIE 3
VERSATI € ESENTE

IL PRESIDENTE

Il Presidente Alberto Brunetti

IL DIRETTORE
per il Territorio Provinciale
LUCA MONTAUDO
Il Funzionario Delegato alla Firma
ANGSA - La Spezia via Anita Garibaldi 12 - 19126 La Spezia
www.angsalaspezia.it • mail: info@angsalaspezia.it • facebook: [angsa la spezia](https://www.facebook.com/angsa-la-spezia)



Statuto dell'Associazione Nazionale PerSone con Autismo della Spezia – ETS - ODV

Preambolo

Per "Sindrome Autistica" si intende la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

ANGSA La Spezia nasce come associazione di genitori di bambini con autismo consapevoli che dall'autismo si migliora ma non si guarisce; già nel nome infatti, si evince che l'associazione si occupa sia di bambini che di adulti con autismo.

ANGSA La Spezia si propone, quindi, di contribuire per dare speranze di un futuro sereno e dignitoso alle persone con autismo, tutelando i loro diritti ad avere una diagnosi tempestiva, un immediato trattamento abilitativo, un'educazione speciale, un inserimento lavorativo adeguato alle potenzialità, una vita dignitosa, il più possibile autonoma, e la massima inclusione nella società.

ANGSA La Spezia rimane pertanto un punto di riferimento particolarmente valido in quanto, con l'esperienza cumulata in questi anni, riunisce e rielabora sia le competenze e le conoscenze acquisite, sia quel patrimonio di vita vissuta, di osservazioni, di gioie e dolori che i genitori associati sono in grado di mettere a disposizione di altri più giovani, spesso propensi a cedere alle illusioni loro offerte da operatori che sfruttano la disperazione per vendere a caro prezzo degli interventi la cui efficacia non è stata dimostrata.

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **ANGSA- Associazione Nazionale PerSone con Autismo- della Spezia**, che assume la forma giuridica di associazione e che opera già alla Spezia dal 2009.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di La Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione ha struttura democratica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle persone affette da autismo e delle loro famiglie, promuovendo l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la rieducazione funzionale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili, la piena applicazione della Carta dei Diritti della persona con autismo (approvata dal Consiglio CEE nel maggio 1996) e delle Linee Guida per l'autismo, ufficialmente riconosciute da organismi nazionali e internazionali, affinché sia garantito alle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, la più possibile indipendente nel rispetto della dignità e del principio di

pari opportunità.

2. In particolare, l'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5, lett. A) e H) del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

Allo scopo ANGSA-Sezione Provinciale della Spezia si propone di:

- a) Creare un collegamento tra le famiglie, valorizzandone le potenzialità essenziali, educative e riabilitative;
 - b) Favorire le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, destinate ad affrontare superare le situazioni di bisogno e di difficoltà proprie delle persone con Autismo;
 - c) Cercare metodi di intervento riabilitativo che riducano di fatto le condizioni di disabilità allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con Autismo;
 - d) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, enti locali, scuole, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, e, al contempo, di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
 - e) Stabilire rapporti di collaborazione continuative con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi idonei da loro avviati;
 - f) Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi;
 - g) Promuovere, costituire e supervisionare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne, residenziali, di pronto intervento e di sollievo alle famiglie, idonee a rispondere ai bisogni dei soggetti autistici e disabili intellettivi e relazionali;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Per svolgere questa sua funzione, l'organizzazione deve predisporre interventi sia diretti (mediante collaborazione attiva), che indiretti cercando di partecipare a percorsi che abbiano bisogno di nozioni ad orientamento scientifico di natura esperienziale e pratica.

Allo scopo l'organizzazione si preoccupa di:

- a) Sostenere, stimolare, collaborare con équipe scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi;
 - b) Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
 - c) Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e ISM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - Mancato versamento della quota associativa;
 - Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - Esclusione deliberata dalla Assemblea Ordinaria dei Soci per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.In tali casi l'interessato può, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.
6. I Soci si distinguono in ordinari ed onorari:
 - a) Soci ordinari sono i tutori e i familiari, dei soggetti autistici, intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale. La qualifica di socio è personale e riferita al solo nome di chi ha eseguito materialmente il versamento della quota associativa; pertanto non è ammessa l'annotazione a Libro Soci di più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Tuttavia è possibile accettare più soci dello stesso nucleo familiare ognuno versante la propria quota associativa;
Sono altresì soci ordinari tutti coloro che, pur non essendo tutori e familiari dei soggetti autistici, tuttavia sono assolutamente interessati alle finalità ed alle attività dell'organizzazione, ne condividono integralmente i programmi e si vogliono impegnare, ognuno in base alle loro attitudini, alla loro realizzazione.
 - b) Soci onorari sono le persone nominate dall'organo di amministrazione su proposta di uno o più dei suoi membri e sono esonerati dal versamento della quota associativa.
La suddivisione dei soci in tali categorie non comporta alcuna disparità di trattamento e/o discriminazione tra gli stessi, ed a tutti sono garantiti gli stessi diritti e gli stessi doveri.
7. Ogni ammissione a socio, successiva cessazione e conferimento o revoca di cariche sociali, deve essere annotata sul Libro Soci, in ordine cronologico di data.
8. I soci, per essere ammessi all'organizzazione, devono rivolgere domanda dichiarando di accettare, senza riserve, lo statuto dell'Associazione.

9. All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere eseguito annualmente entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione.
10. L'ammissione dei soci ordinari è pertanto subordinata:
 - Al versamento della quota associativa annuale nella misura minima stabilita;
 - Alla compilazione della scheda di iscrizione;
 - Alla piena accettazione dello statuto;
 - All'approvazione da parte dell'organo di amministrazione.
11. Ogni socio, dal momento in cui entra a far parte dell'Associazione, si deve impegnare ad operare concretamente ed assiduamente, nei limiti delle proprie possibilità, per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - Recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione
 - Partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
 - Usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione e di frequentare i locali e gli spazi della medesima;
 - Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Rispettare le delibere degli organi sociali;
 - Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 – Quota Associativa

1. La quota associativa viene versata direttamente all'Associazione.
2. Indipendentemente dalla data del pagamento, la quota associativa vale per il solo anno solare in cui è stato effettuato il versamento e va rinnovata entro il 31 dicembre di tale anno e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Il mancato rinnovo, entro la data del 28 febbraio, comporta la cancellazione dal Libro Soci; l'eventuale successiva ricezione del versamento sarà considerata, a tutti gli effetti, come nuova iscrizione.
4. La quota associativa annuale comprende anche l'invio di copia de "Il Bollettino dell'ANGSA" all'indirizzo risultante dal Libro Soci.
5. La misura minima della quota associativa annuale viene approvata dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Segretario
 - Tesoriere
 - Il Collegio dei Probiviri
 - Organo di controllo, eventualmente nominato al solo verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
 - Organo di Revisione, eventualmente nominato al solo verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 10- Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto o in via telematica da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello

statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sull'esclusione del socio dalla organizzazione;
 - Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed i regolamenti interni dell'organizzazione;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - Approva i parametri stabiliti preventivamente dall'organo di amministrazione per tutti i soci aventi ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dai soci e da ogni altro organismo sociale
 - Ratifica, nell'eventualità, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di necessità ed urgenza;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
14. Alle assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, anche persone non socie, sempre che non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte dei soci.

ART. 11 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Le delibere dell'organo di amministrazione sono conservate a cura del Presidente o del Segretario e rimangono depositate presso la sede a disposizione dei soci.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - Elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
 - Amministra l'organizzazione;
 - Predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
 - Propone alla assemblea ordinaria dei soci l'esclusione del socio dalla organizzazione;
 - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
 - Approva la relazione annuale del Presidente;
 - **Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo e programma generale approvato, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;**
 - Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - Fornisce parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - Procedo all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti;
 - Determina preventivamente i parametri necessari ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli aderenti e da ogni altro organismo sociale, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
 - Verifica eventuali proposte di modifiche allo Statuto, che dovranno essere approvate dalla Assemblea Straordinaria;
 - Assegna eventuali cariche onorifiche; in ogni caso, tali cariche non comportano in alcun caso l'attribuzione del diritto di voto presso gli organismi sociali, quali l'organo di amministrazione e, ove insediati, l'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti;
 - Vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
 - Ratifica alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - Assume i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - Costituire commissioni di studio con la partecipazione di rappresentanti di soci interessati al determinato argomento. Ogni commissione è presieduta da un membro dell'organo di amministrazione, che dovrà rendere conto dell'operato della commissione allo stesso organo di amministrazione.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Nel caso in cui l'organo di amministrazione, per qualsiasi causa, dovesse decadere, tutte le nomine onorarie conferite devono essere confermate dal nuovo organismo subentrante.
10. Alle riunioni dell'organo di amministrazione potranno partecipare, senza diritto di voto:
- a) i Soci che ne hanno fatto espressa richiesta allo stesso organo di amministrazione;
 - b) Soggetti non aderenti all'associazione, ma competenti sugli argomenti dell'ordine del giorno, espressamente invitate dall'organo di amministrazione;
11. L'organo di amministrazione può delegare parte dei suoi compiti a singoli membri di tale organismo sociale, che dovranno obbligatoriamente e costantemente renderne conto all'organo di amministrazione. Detti incarichi dovranno risultare nei verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione.

ART. 12 - Il Presidente ed il Vicepresidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della Legge 675/1996.

Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:

- Provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
- Deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- Ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- Conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giurisdizione dell'Associazione, composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra persone di riconosciuto prestigio ed indipendenza, esterne all'Associazione.

È organo di garanzia regolamentare e di giurisdizione interna. Dirime ogni e qualsiasi controversia relativa al rifiuto di ammissione dell'aspirante socio alla organizzazione, nonché sui provvedimenti di esclusione dell'associato dalla organizzazione, nonché tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, organismi sociali e le deliberazioni adottate.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica.

La giurisdizione del Collegio è esclusiva e le sue decisioni sono definitive ed esecutive dal momento in cui sono comunicate al Socio o all'aspirante socio e all'organo di amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al termine di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale sul libro dei verbali del Collegio dei Probiviri. In caso di dimissioni di un membro, subentra il soggetto immediatamente successivo nella graduatoria dei voti rilevati dal verbale dell'ultima elezione. Qualora non sia possibile detta integrazione, il numero dei membri del Collegio resterà diminuito sino a prossime elezioni.

ART. 16 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di

controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 18 - Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 19 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 21 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze espressamente previste dall'art. 10.11 del presente statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

John Wiley & Sons

Valerio Siderius
Her Bony
Paul M.

eine Zuspätkommen
Bisfakt.

Th. Oha.

✓ 15000
can be used

Backbone

Lebensdauer:

~~Fibellidae~~

author's

Enz T-11
Volcano Base
~~2/1/1998~~

Deborah L. Biddle
D. Biddle

Antoine John

Paula Rulke
October
Miami

Moise
Louis Babon

Chapman

Edoardo Di
Paolo Pansa

plus fort

Manizte Van
Michele Palleo

Shirley Bee

Sozialer Mensch
Molier Gruppe

Luciano Tore
Manimo Raval
8. 11. 1911

Definelli, Alessandra
LIEVA MAGDALENA

How Many